



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29 con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – recante la individuazione di aree e siti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20, rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 28283 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato “Cluster Lopez” e relative opere di connessione sito nei comuni di Brindisi e Mesagne (BR), proposto dalla società Luminora Lopez S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrovoltaiico, articolato in 5 lotti, con potenza nominale pari a 30 MW e potenza di picco pari a 34,63992 MW, con relative opere ed infrastrutture, e un progetto agricolo connesso, consistente nella realizzazione di un piano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di coltura in regime biologico e con diversificazione colturale e di un allevamento di api stanziale, che si propone di ripristinare l'attività agricola e di preservare la biodiversità oltre che di ottimizzare i rendimenti dell'attività agricola;

ATTESO che, come rappresentato dall'odierno Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società Luminora Lopez S.r.l., con nota del 17 novembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 17 marzo 2022, nonché delle successive ripubblicazioni, avvenute rispettivamente in data 25 luglio 2022 e 26 agosto 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'odierno Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 64 del 6 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota n. 6519 del 6 dicembre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

RILEVATO che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato che *“L'opera in progetto si colloca all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Brindisi, Mesagne e San Vito dei Normanni che, con riferimento al PPTR, ricade nell'Ambito Territoriale “La campagna brindisina”, determinando “degli impatti significativi negativi sulla componente paesaggio e beni culturali, configurandosi quale elemento estraneo ed incongruo nonché detrattore rispetto alle qualità del paesaggio riconosciute dal PPTR e per le quali sono individuate specifiche misure di tutela e valorizzazione”;*

RILEVATO che, come evidenziato dal citato Dicastero, nell'area vasta del SIA *“La porzione del territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati”* e si rilevano *“beni individuati dal PPTR come Ulteriori Contesti Paesaggistici”*, nonché provvedimenti di tutela architettonica, procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la presenza di vincoli relativi ad evidenze di interesse archeologico;

ATTESO altresì che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che il cavidotto interferisce con gli Ulteriori Contesti paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, segnatamente aree di rispetto delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

componenti culturali ed insediative, aree di rispetto dei boschi e reticolo idrografico di connessione alla RER;

ATTESO che, con riferimento ai beni archeologici, il citato parere n. 6519 del 6 dicembre 2022 ha evidenziato che, nelle immediate adiacenze dell'impianto in esame, si segnalano provvedimenti di tutela archeologica "a ca 790 m dal campo LP-3, in località Masseria Buffi" e "ca 330 dal cavidotto di connessione, in località San Giorgio (Masseria Masina)", nonché un provvedimento di tutela archeologica nell'area vasta del SIA in località Masseria Marmorelle;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha evidenziato che il Lotto LP3 "ricade in gran parte all'interno della fascia di rispetto di un chilometro dall'insediamento di età romana presso la Masseria Buffi" e che "la Cabina di Smistamento e la Stazione Utente e i raccordi aerei previsti, compreso il nuovo sostegno S/129b, si collocano in stretta prossimità alla fascia di rispetto del bene archeologico San Giorgio (Masseria Masina) vincolato con DM del 02/11/1996 e anche tutela paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004; e che nelle immediate vicinanze vi sono due ulteriori beni, ovvero Masseria Palmarini e Masseria Gonnella, per i quali sono state avviate [...] le dichiarazioni di interesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004", nonché la presenza di una "necropoli romana in località Torre Mozza a circa 1000 metri dal tracciato del cavidotto";

RILEVATO, altresì, che il citato Ministero ha sottolineato che il progetto di impianto fotovoltaico "introdurrà elementi artificiali non legati all'attività agricola [...] e che per queste ragioni il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurale e con gli indirizzi e le direttive del PPTR", comportando "un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza di impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del terreno agricolo e di trasformazione della texture agricola";

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato che "i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impatti ma anche dalle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi" e che "la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quello autorizzati";

ATTESO che, come emerge dal citato parere n. 6519 del 6 dicembre 2022, il Ministero della cultura ha sottolineato che "Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile la parte più bassa dei pannelli, costituiscono elemento di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale di riferimento, e che le siepi realizzate lungo il perimetro dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

lotti di progetto rappresentano un elemento, per tipologia e conformazione, non coerente con gli elementi caratterizzanti l'ambito di paesaggio in questione, concorrendo pertanto ad alterare i caratteri dei luoghi e le relazioni paesaggistiche e storico-culturali presenti"

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 64 del 6 ottobre 2022, ha evidenziato che sono state verificate "la coerenza del Progetto con i requisiti delle linee guida degli impianti agrivoltaici" e la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati e con la normativa regionale settoriale di riferimento, sottolineando altresì che l'impianto in esame "rispetta anche la normativa relativa alle Misure di Conservazione dei Siti della Rete Natura 2000";

CONSIDERATO la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che "l'area di progetto ricade interamente in zona agricola, così come il cavidotto, la cabina di stazionamento e la Stazione di Utenza" e che "La scelta localizzativa è stata dettata dalla ricerca del sito che presentasse il minor impatto ambientale possibile [...] I terreni, oggi incolti, continuerebbero a non essere coltivati e gli uliveti infetti da Xylella darebbero luogo ad ulteriori campi abbandonati o sottoutilizzati". Inoltre, come emerge dal citato parere n. 62 del 6 ottobre 2022, non sussistono interferenze "con alcun vincolo definito dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, né dall'Autorità di Bacino, né con aree non idonee FER";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che lo stesso Ministero della cultura ha evidenziato che i *“lotti di intervento del progetto non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 134 lett. a) e dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, né in quella di aree di cui all’art. 134 lett. b) ed all’art. 142, né in quella di ulteriori immobili ed aree di cui all’art. 143 lett. c) ed all’art. 143”*;

TENUTO CONTO, sotto il profilo della tutela archeologica, che lo stesso Ministero della cultura ha sottolineato che *“Nell’area direttamente interessata dall’impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice”*, rilevando altresì *“un grado di rischio archeologico basso”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *“Le interferenze di natura idraulica e idrografica saranno risolte utilizzando la tecnica no-dig di interrimento del cavo tramite scavo teleguidato”*;

ATTESO che, come emerge dal citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la realizzazione dell’impianto in esame *“non andrà ad incidere in maniera irreversibile sul suolo o sul sottosuolo essendo stato concepito totalmente reversibile”*;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che *“Le aree di ripopolamento, le Riserve, le zone umide sono tutte molte distanti dal sito di impianto. L’installazione del sito, inserendosi in un contesto territoriale a vocazione seminativa con abbondanti aree incolte, non comporta un disturbo all’avifauna, mentre ai rettili possibile disturbo può essere arrecato solo in fase di cantiere come ai mammiferi”*;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha rilevato altresì che le opere in progetto *“non produrranno riduzione o alterazione delle macchie boscate residue, sono lontane da insediamenti facenti parte del patrimonio rurale storico e preserveranno la continuità e l’integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale”*;

ATTESO che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, nel citato parere n. 64 del 6 ottobre 2022, è stato evidenziato che *“i singoli lotti di impianto non sono visibili da punti panoramici potenziali, posti a notevole distanza [...] le interferenze visive generate dall’impianto non andranno ad alterare il valore paesaggistico dei punti di osservazione e l’impatto cumulativo risulterà nullo”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che sono stati valutati *“gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti già esistenti e/o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato positivamente l'azione ecologica del progetto in esame *“in quanto determina il ripristino della biodiversità e la ripresa dell'attività agricola resa ancor più positiva dalla conduzione biologica. Inoltre, si andrà ad incrementare la coltura di qualità dell'olivo, resistente alla Xilella fastidiosa”*;

CONSIDERATO che, come riportato nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il progetto in esame consente un risparmio di CO₂ di 28.778 tonnellate all'anno e prevede un investimento complessivo di euro 34.517.017,31;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un'area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

CONSIDERATO che l'interferenza del cavidotto con i beni sottoposti a vincolo non può essere considerata quale elemento di automatico detrimento del bene tutelato, in particolar modo in assenza della puntuale descrizione del danno ipotetico che andrebbe a subire il bene tutelato successivamente alla realizzazione della detta interferenza, anche avuto riguardo allo stato attuale dei luoghi ante intervento e delle possibili misure di mitigazione da poter attuare per salvaguardare il bene stesso;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico denominato "Cluster Lopez", delle opere ed infrastrutture connesse, sito nei comuni di Brindisi e Mesagne (BR) della Luminora Lopez S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 64 del 6 ottobre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI